

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(in adempimento dell'ordinanza n. 4958/2023 reg. prov. coll. del TAR Lazio)

*

**SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE SUI SITI INTERNET
ISTITUZIONALI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ DEL
PRESENTE AVVISO**

- a. *Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:* Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Quater;
- b. *Numero di registro generale del ricorso:* RG n. 3997/2018;
- c. *Nominativo delle parti ricorrenti:* Eugenio Morassi;
- d. *Estremi principali dei provvedimenti impugnati:* Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, decreto n. 390 del 29.12.2017, successivamente conosciuto, emesso dal Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, decreto n. 465 del 20.4.2018 (nuova approvazione graduatoria di merito);
- e. *Indicazione delle amministrazioni convenute:* Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Elenco nominativi controinteressati. Il TAR del Lazio - Roma ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito (allegati alla presente istanza, di cui si riportano di seguito i nominativi).

Elenco nominativo dei professionisti utilmente collocati nella graduatoria di merito:

1	AMATO CONCETTA	57	LUCENTINI MAURIZIO	113	GENTILI DONATELLA
2	ALIMONTI STEFANO	58	ZAMPAGLIONI FRANCO	114	FERRARI PAOLA
3	GIUFFRIDA ALFREDO	59	LEONE LOREDANA	115	GIULIANO FABIOLA
4	ARENA CLAUDIO	60	FERRARI ORNELLA	116	LARDO GIOVANNI ANTONIO
5	MINELLI FABIO	61	FRANCO MARINA	117	ERCOLANI ELISABETTA
6	COLILLI STEFANO	62	MONFREDINI FABIO	118	PASQUALI MASSIMO
7	LUZI STEFANIA	63	DEL RE DEBORA	119	SALEMI MIRIAM
8	ATTORRI LUCILLA	64	LETIZIA ROBERTO	120	ZEDDA MONICA

9	CAMMARATA PAOLO	65	TOCCACIELI LAURA	121	BARBARO ANNARITA
10	IELA MARIA TERESA	66	CAPPELLA MARIA GRAZIE	122	MARTINI LUCILLA
11	GUANDALINI EMILIO	67	QUATTRINI MARIA CRISTINA	123	PETETTI ERMINIO
12	NUSCA ASSUNTA	68	PITOLLI MAURO	124	PAOLANGELI GIUSEPPE
13	CAMMARANO ROSARIA ROSANNA	69	BALLATORE BRUNO	125	ORSATTI ROBERTO
14	CAPORALI MARIA GRAZIA	70	FALCONE DOMENICO	126	CIPRIANI PAOLA
15	TIMPERI FERDINANDO	71	CRENCA ANTONELLA	127	MOSCATELLI MARCELLO
16	MACCIONI GIOVANNI	72	MINOPRIO ANNA	128	DA GAI ROBERTO MARIA
17	SANTAVENERE FABIO	73	VOLPE CORRADO	129	MAIALETTI FRANCESCA
18	FORMISANO GIUSEPPE	74	SESTA ANTONIO	130	FERRARI MARCO
19	MACCHIA GIANFRANCO	75	MAZZOLA SANDRO FRANCESCO	131	ZORRETTA CRISTIANA
20	LUCIA CHIARINA	76	GIROLAMO ANTONIETTA	132	FERRIGNO ANNA
21	DEL GIOVINE LUCIANA	77	FERRO AGOSTINO	133	FERRARI GUIDO MARIA
22	CHIONNE PAOLA	78	BIANCHI RICCARDO	134	MEDURI GIUSEPPINA
23	DE SANTIS MARCO	79	SCALONE ALDO	135	PARIS LUCIANA
24	D'AMBROSIO FABIO	80	SAVELLI DANIELE	136	PINCI GIANLUIGI
25	VOLPE MARIA TERESA	81	PATARACCHIA MARCO	137	ROMEO ANTONELLA
26	MARI ENRICO	82	LUCIANI ANNA MARIA	138	ORSINI STEFANIA
27	MARIOTTI SUSANNA	83	GENTILI PRIMO	139	PUCCIO ANTONINO
28	D'ANGELO ANNA MARIA	84	LECCE RAFFAELE	140	MACIOCE GIAMPIERO
29	MAGGI ANTONELLA	85	BAGNOLI CLAUDIO	141	CAPPELLI MARZIA
30	DIEMOZ STEFANO	86	DI BERNARDINI MAURIZIO	142	CERVELLI GIOVANNI
31	SPINELLI GABRIELLA	87	MOCHI PATRIZIA	143	GILARDI ROBERTO
32	CHIERICI ANNA MARIA	88	PECCI PAOLA	144	FERDINANDI MARCELLO
33	SORRENTINO EUGENIO	89	PICCARDI AUGUSTA	145	RODOMONTE ANDREA LUCIA
34	RUGGERI PAOLA	90	ROVETTO CLAUDIA	146	DE ORSI DANIELA
35	RADICIOTTI LAURA	91	MANCINI BARBIERI FRANCESCA	147	IACOVELLI NICOLA
36	GENTILI STEFANO	92	COSTAMAGNA FRANCESCA MARTINA	148	MARCHIAFAVA CAMILLA
37	SCIPIONE RICCARDO	93	TALUCCI TIZIANA	149	VENANZI SERENELLA
38	SIEPI GIULIANO	94	DI VIRGILIO ANTONIO	150	ANGELONI ANGELO
39	CONTI LUIGI	95	TOSCANO FRANCESCO	151	LAMI DANIELA
40	BERTANI LOREDANA	96	VERRONE NICOLA	152	MOLINARO MARIA GRAZIA
41	DE ANGELIS STEFANIA	97	ILARI RAMONA	153	COCCIA ANNA MARIA
42	CURIANO COSIMO MARINO	98	NICOLINI ALESSIA	154	MARTINELLI DAVIDE
43	FATTAPPOSTA MARIA PIA	99	LUZI MANUELA	155	PARISI LAURA
44	TRUCCHI DANIELA	100	RIZZA PAOLA	156	BARBARO MARIA CRISTINA
45	GIAMBENEDETTI MASSIMO	101	MARCHIONNI MARIA ANTONIETTA	157	CONTENTI FABIO
46	VISCHETTI MARCO	102	VALZECCHI CARLO ALBERTO	158	MUSUMECI MARCO
47	CARDINES RITA	103	GUIDUCCI MARIA SOCCORSA	159	IONA ELISABETTA
48	GIROLIMETTI SILVANA	104	RAIA VINCENZO	160	CIPOLLONE MARINA
49	ARNOFI ANTONIO	105	ESPOSITO LUIGI	161	CHIOTTI ELEUTERIO ELIO
50	STRANGIO LUCIANO	106	BENEDETTI SILVIA	162	PISANI DARIO

51	DE ANGELIS GIOVANNA	107	LANCIOTTI GIANFRANCO	163	MARTINELLO SALVATORE
52	CHIRICO MATTEA	108	SANSONETTI MARIA ESTELLA	164	MAGGIORELLA MARIA TERESA
53	FIORETTO IMMACOLATA	109	CIPROTTI MARIA	165	MACCARI SONIA
54	STATI TONINO	110	TOFANI CRISTINA	166	MORASSI EUGENIO
55	LAURIA LAURA	111	CHERCHI SIMONA		
56	COSSA LUCIANA	112	PAGLIA FAUSTO		

*

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORRE

Il Sig. Morassi Eugenio (C.F. MRS GNE 70D06 H501G), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Tomassetti (C.F. TMS DNC 66R20 H501L), per delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n.19, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC (domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org) e fax (06/3220397)

(ricorrente)

contro

l'Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, Viale Regina Elena n.299

(amministrazione resistente)

e nei confronti

- della Sig.ra Maria Estella Sansonetti;*
- della Sig.ra Paola Rizza;*

(controinteressate)

per l'annullamento:

- i. del decreto n.390 del 29.12.2017, successivamente conosciuto, emesso dal Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito della procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore*

- di Sanità, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.171 (idoneo non vincitore);*
- ii. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa:*
- a) dell'art.14 del bando di selezione nella parte in cui dispone che le pubblicazioni possano essere prodotte solo in originale, copia autenticata ovvero in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ove trattasi di pubblicazioni edite dal medesimo Istituto Superiore di Sanità;*
- b) il verbale relativo alla seduta in cui la Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Generale n.182 del 6.12.2017 e ss.mm.ii., ha erroneamente valutato i titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, allo stato non conosciuto;*
- c) la scheda di valutazione dei titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità.*

FATTO

- 1. - Il Sig. Eugenio Morassi è dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Istituto Superiore di Sanità (in appresso, per brevità, anche solo "ISS") a far data dal 2.10.1998 ed, allo stato, risulta inquadrato nel V livello del profilo "CTER" - Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca nonché operante presso la Direzione Generale dell'Istituto, Servizio di controllo di gestione ed informatica.*
- 2. - L'ISS, con decreto n.327 del 22.11.2017, emesso dal Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche, ha indetto sette distinte procedure selettive per le progressioni di livello relative ad altrettanti profili professionali, per complessive n.291 unità di personale variamente distribuite tra gli stessi profili professionali.*

Tra le varie selezioni in parola, ne è risultata indetta anche una per n.119 posti relativa al passaggio dal V al IV livello nel profilo Collaboratore Tecnico.

2.1. - Stando a quanto previsto nel bando di concorso, erano ammessi a partecipare alla suddetta selezione i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di pubblicazione del bando e che alla data del 31.12.2016 avessero maturato un'anzianità di servizio pari a quattro anni nel livello V.

3. - Ai sensi dell'art.8 dello stesso bando di concorso, la selezione per il passaggio dal V al IV livello nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca doveva avvenire sulla base dei seguenti items di valutazione:

3. - Ai sensi dell'art.8 dello stesso bando di concorso, la selezione per il passaggio dal V al IV livello nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca doveva avvenire sulla base dei seguenti items di valutazione:

Items/Criterio	Punteggio max.
<i>Anzianità di servizio</i>	<i>max. 70/100 pt.</i>
<i>Formazione</i>	<i>max. 5/100 pt.</i>
<i>Titoli</i>	<i>max 15/100 pt.</i>
<i>Verifica attività professionale svolta</i>	<i>max 10/100 pt.</i>

3.1. - Al netto dell'anzianità di servizio e della verifica sull'attività professionale svolta, quindi, la sommatoria degli items valutativi inerenti la "Formazione" e i "Titoli", relativi alla selezione in parola, poteva al massimo condurre all'attribuzione a ciascun candidato di un'aliquota di punteggio complessivamente pari a 20/100 pt.-

3.2. - Nel dettaglio, stando a quanto prescritto dalla lex specialis della procedura selettiva l'attribuzione delle quote unitarie di punteggio relative ai tre citati criteri (al netto dell'anzianità di servizio) sarebbe dovuta avvenire come di seguito esposto.

3.2.1. - In relazione alla "Formazione" sarebbe stata valutata la partecipazione a: i) corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento; ii) seminari, entrambi di interesse per l'ISS, attinenti rispetto al profilo per il quale si concorre,

conseguiti nell'attuale (rispetto all'indizione della selezione) livello di appartenenza, con **attribuzione massima di punti 5 in generale di cui massimo 0,50 per ogni corso.**

3.2.2. - Per quanto attiene ai **“Titoli”** sarebbero stati valutati **i) gli incarichi conferiti dall'Istituto, ii) le pubblicazioni scientifiche, iii) gli elaborati di servizio e la idoneità a precedente selezione ex art.54 CCNL 21/2/2002, maturati nell'attuale (rispetto all'indizione della selezione) livello di appartenenza.**

Gli ammessi alla selezione avrebbero potuto presentare un massimo di 20 incarichi, 20 pubblicazioni scientifiche e 20 elaborati di servizio ed in caso di presentazione di un numero eccedente il massimo previsto di detti titoli ne sarebbero stati valutati, per ciascuna categoria, esclusivamente i più recenti.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo, diverso dalla idoneità a precedenti selezioni ex art.54 CCNL 21/2/2002, era pari a pt.1 (uno), mentre il punteggio complessivo massimo attribuibile era pari a punti 15.

4. - Con successivo decreto del Direttore Generale dell'ISS n.182 del 6.12.2017, poi integrato con decreto n.184/2017, è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura selettive per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca.

5. - Il Sig. Eugenio Morassi ha quindi regolarmente presentato domanda di partecipazione alla selezione in parola allegando ad essa:

- con riferimento all'item **“formazione”**: **n.8 titoli** riguardanti lo svolgimento di **attività di docenza** (all. da 1 a 8) e **n.8 titoli** concernenti **l'attività di discenza** (all. da 9 a 16);
- con riferimento all'item **“titoli”**: **n.20** distinti incarichi conferiti dall'ISS oltre ad un in carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno dell'Isfol (all. da 17 a 26); **n.8 pubblicazioni tutte edite dall'ISS** (all. da 27 a 34) ed un elaborato di servizio (all.35).

Tutta la suddetta documentazione (all. da 1 a 35), ove non prodotta in originale, è stata espressamente **dichiarata** dal medesimo candidato, odierno ricorrente, pienamente **conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di**

notorietà rilasciata dal Morassi nel rispetto di tutte le modalità previste dall'art.47 del d.P.R. 28.12.2000, n.445.

6. - All'esito della valutazione operata dalla Commissione Esaminatrice il Sig. Eugenio Morassi ha riportato il punteggio complessivo di 54,38 punti come di seguito articolato:

Criterio	Valutazione conseguita	Punteggio max. conseguibile
<i>Anzianità di servizio</i>	<i>30,38</i>	<i>70/100</i>
<i>Formazione</i>	<i>3,50</i>	<i>5/100</i>
<i>Titoli</i>	<i>10,50</i>	<i>15/100</i>
<i>Verifica attività professionale svolta</i>	<i>10,00</i>	<i>10/100</i>

7. - Con decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, n.390 del 29.12.2017, la cui pubblicazione è stata comunicata (via e-mail non certificata in data 1.2.2018) e successivamente conosciuta dal ricorrente, è stata approvata la graduatoria di merito della procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.171 (idoneo non vincitore);

8. - Pur tuttavia nel punteggio complessivo pari a 54,38 definitivamente attribuito al ricorrente - e che lo ha proiettato, come detto, nella posizione n.171 della graduatoria definitiva della selezione - concorrono, da un lato, una errata valutazione del punteggio relativo alla formazione ed ai titoli attribuito al Sig. Morassi in violazione dell'art.8 del bando di selezione, e dall'altro la violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio e par condicio, con un conseguente significativo vulnus della posizione giuridica soggettiva del ricorrente sufficiente in sé a radicare l'interesse a ricorrere del Morassi, atteso che la differenza di punteggio con l'ultimo dei vincitori è pari a 5,63 pt (e quindi ampiamente superata dall'accoglimento delle successive censure), e che, in ogni caso, "già solo l'interesse ad ottenere la collocazione in una migliore posizione in graduatoria

basta ad integrare la presenza di una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso, per la presenza di entrambe le condizioni soggettive dell'azione, legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere.” (cfr. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 02/02/2016, n. 55).

9. - Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. Eugenio Morassi è costretto ad adire codesto Ecc.mo Tribunale per la tutela dei propri diritti ed interessi alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1.- Violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso prot. GB/16994/10 (decreto n.317/2017) con riferimento all'errata valutazione del punteggio relativo alla “Formazione” ed ai “Titoli”. Violazione e falsa applicazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. Eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

1.1. - La procedura selettiva in parola, come detto, è disciplinata, a livello di lex specialis, dal bando diramato con decreto n.327/2017 del Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS.

L'art.8 dello stesso bando, riguardante specificatamente la selezione per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, prevede quattro distinti criteri di attribuzione di punteggio (anzianità di servizio, formazione, titoli e verifica dell'attività professionale svolta).

La “Formazione” e i “Titoli” potevano al massimo condurre all'attribuzione a ciascun candidato di un'aliquota di punteggio complessivamente pari a 20/100 pt, di cui 5/100 a titolo di formazione e 15/100 quali titoli, in conformità al seguente prospetto sinottico:

<i>Items/Criterio</i>	<i>Punteggio max.</i>
<i>Formazione</i>	<i>max. 5/100 pt.</i>

Titoli	max 15/100 pt.
--------	----------------

1.2. - In relazione alla “Formazione”, come detto, sarebbe stata valutata la partecipazione a:

- i. corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento;*
- ii. seminari,*

entrambi di interesse per l’ISS, attinenti rispetto al profilo per il quale si concorre, conseguito nell’attuale (rispetto all’indizione della selezione) livello di appartenenza, con attribuzione massima di punti 5 in generale di cui 0,50 per ogni corso.

1.3 - Per quanto attiene ai “Titoli” sarebbero stati valutati

- i. gli incarichi conferiti dall’Istituto;*
- ii. le pubblicazioni scientifiche;*
- iii. gli elaborati di servizio e la idoneità a precedente selezione ex art.54 CCNL 21/2/2002, maturati nell’attuale (rispetto all’indizione della selezione) livello di appartenenza.*

Gli ammessi alla selezione avrebbero potuto presentare un massimo di 20 incarichi, di 20 pubblicazioni scientifiche e di 20 elaborati di servizio ed in caso di presentazione di un numero eccedente il massimo previsto di detti titoli ne sarebbero stati valutati, per ciascuna categoria, esclusivamente i più recenti.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo, diverso dalla idoneità a precedenti selezioni ex art.54 CCNL 21/2/2002, era pari a pt.1 (uno) mentre il punteggio complessivo massimo attribuibile era pari a punti 15.

1.4. - Tutto ciò ribadito, risulta assolutamente incontestabile l’illegittimità che affligge la valutazione del punteggio attribuito dalla Commissione al ricorrente sia in relazione all’item “Formazione”, sia in relazione all’item “Titoli”, illegittimità che non si palesa solo quale violazione e falsa applicazione dell’art.8 del bando di concorso ma che trasmoda anche nel vizio di eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

1.4.1. - In limine occorre rilevare come risulti assolutamente illogico ed arbitrario l'operato della Commissione, la quale nella valutazione concernente i "titoli", ha sempre e comunque valutato in modo del tutto indistinto (ed invero indistinguibile) ogni titolo fornito dal ricorrente con il punteggio di pt.0,50 (invece che graduarlo sino a pt.1) così come si evince in modo del tutto perspicuo dalla relativa scheda di valutazione, con ciò violando in modo manifesto anche i fondamentali obblighi in materia di motivazione del provvedimento amministrativo.

In altre parole, allorquando la Commissione si è apprestata alla valutazione del punteggio attribuibile al Morassi per per i titoli ha sempre e comunque svolto una semplice moltiplicazione matematica, in cui il punteggio finale attribuito al candidato (prodotto) era sempre la risultante di un'operazione in cui variava il solo numero degli elementi valutabili (incarichi, pubblicazioni) mentre il punteggio unitario attribuibile (moltiplicatore) era sempre uguale a se stesso (0,50) e ciò del tutto indipendentemente dalla complessità dell'incarico e dallo spessore scientifico della pubblicazione, secondo una logica valutativa di tipo completamente stereotipato e del tutto oscura ed indecifrabile oltretutto arbitraria ed irragionevole.

Mai una flessione del punteggio attribuito, mai un incremento del punteggio stesso, in oltre 20 valutazioni consecutive relative ai titoli (incarichi e pubblicazioni) che risultano sempre uguali a se stessi, in esecuzione di una logica valutativa di tipo formalmente nominalistico e niente affatto sostanziale.

Ciò con evidente difetto di motivazione posto che non è dato comprendere l'iter logico valutativo confrontando i punteggi (tutti uguali) con i criteri (che invece prevedono un range valutativo fino ad 1 per i titoli).

Il risultato che ne deriva assume una connotazione parossistica se solo si tiene conto che la Commissione di concorso ha parimenti valutato con il punteggio di 0,50 (sub specie di incarichi) i titoli relativi all'attestazione dell'attività di docenza svolta dal Morassi (all. da 1 a 8), tra i quali ad esempio le prestigiose docenze svolte per conto di DigitPA nei confronti di dirigenti e quadri delle amministrazioni regionali e degli enti locali, e le semplici frequentazioni (sub specie di corsi di formazione) del Morassi stesso quale discente in occasione di

numerose iniziative formative (all. da 9 a 16), secondo una irrazionale logica di piena fungibilità valutativa di ordine generale tra l'attività di docenza e quella di discenza.

Peraltro si viene a creare una evidente ulteriore distorsione valutativa laddove le docenze vengono valutate 0,50 ognuna (cioè al 50% del punteggio massimo attribuibile nell'ambito degli incarichi) mentre le discenze (ontologicamente di minore spessore) vengono parimenti valutate 0,50 cadauna (fatto salvo però che detto punteggio rappresenta la massima aliquota unitaria nell'ambito della formazione).

Ciò ha portato la Commissione a ritenere intercambiabili tra loro, nell'attività di scrutinio propria della selezione, due attività ontologicamente diverse che presuppongono un bagaglio di conoscenze ed uno standing professionale completamente diverso e niente affatto neanche lontanamente paragonabili.

*1.4.2. – Inoltre, come detto, l'indistinta attribuzione di 0,50 a tutti i titoli, nessuno escluso, indicati ed allegati dal ricorrente, peraltro facendo ricorso ad una **griglia valutazione pre-determinata**, articolata al suo interno con sola **votazione a numeri** (che ancorché contenga in sé il quid di motivazione necessaria, sia pure sinteticamente espresso) **sempre uguale a se stessa** (per oltre 20 volte – sic!) rappresenta una sicura violazione dell'obbligo di motivazione, poiché tutti gli oggettivi elementi citati - vieppiù in concorso tra loro - impediscono al candidato, ed a chiunque vi abbia interesse, qualsivoglia comprensione delle ragioni poste a base dello scrutinio riservato al ricorrente, rendendolo di fatto inattuabile dall'esterno sotto qualsivoglia profilo.*

*D'altronde già la giurisprudenza amministrativa su fattispecie identica si è incaricata di precisare che: "Nei concorsi nel pubblico impiego, quando la commissione esaminatrice si è auto-vincolata prevedendo una **griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi**, la stessa deve poi **esplicitare le ragioni dell'assegnazione di quel determinato voto**. Se la commissione si limita ad indicare, accanto alla « grande voce » un voto complessivo numerico, il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato. **L'indicato percorso***

motivazionale deve essere seguito soprattutto quando non si tratta di valutare una prova per esami ma una prova per soli titoli.” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/04/2015, n. 2119).

1.5. - Ciò premesso sotto il profilo generale, parte ricorrente intende concentrare le proprie doglianze su censure che afferiscono aspetti particolari delle valutazioni compiute dalla Commissione - di seguito rappresentate - e tutte accomunate dall'illogicità, dall'irragionevolezza e dall'arbitrarietà dell'azione selettiva che la Commissione era comunque chiamata a porre in essere.

1.5.1. - Tutti gli allegati alla domanda di ammissione che vanno da 1 a 8 nonché il 21 sono relativi ad attività prestate dal Morassi quale docente nell'ambito di singole iniziative poste in essere da ISS o da altri soggetti pubblici (DigitPA, Isfol) e sono stati illogicamente valutati al pari dei corsi a cui il medesimo ricorrente ha preso parte (disENZE) e come tali indicati con gli allegati 9 e 10 e da 12 a 16.

In più l'attestazione allegata sub 11 alla domanda di partecipazione al concorso non è stata oggetto di alcuna valutazione in quanto ritenuta “non un corso di formazione” (tenuto conto di quanto si apprende nella corrispondente riga della scheda di valutazione) e ciò malgrado appaia evidente che l'attestazione si riferisca ad un'avvenuta partecipazione con profitto al corso ufficiale Microsoft SQL, non valutato neanche pt. 0,50 al pari degli altri.

1.5.2. - Con riferimento alle attestazioni allegate alla domanda di concorso con i numeri 17 e 20, che sono state destinatarie di un punteggio pari a 0,00, va rilevato come esse siano state erroneamente classificate come “ringraziamenti” e ciò malgrado con detta locuzione (acknowledgements nelle pubblicazioni internazionali) si faccia sempre riferimento a contributi prestatati da soggetti che hanno fornito un contributo non centrale nell'economia complessiva dell'opera o della ricerca.

Nella fattispecie, invece, come è dato assumere dalla semplice disamina delle attestazioni in parola, si tratta per il Morassi di contributi autoriali forniti nell'un caso (all.17) nel quadro dell'attività di adeguamento della “banca dati per la classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” in sede di attuazione della direttiva 2004/73/CE e nell'altro caso (all.20) di un'attività svolta

addirittura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di esperto nell'ambito del gruppo di lavoro sull'accessibilità di cui all'art.12 della legge 4/2004.

In entrambe i casi la Commissione ha quindi del tutto irragionevolmente attribuito la natura di "ringraziamenti" (come tali non valutabili) ad attestazioni che invece facevano riferimento a ben altra attività del ricorrente con un contenuto ed un contributo di sicura significatività, in cui i ringraziamenti spesi non preconizzavano affatto l'irrelevanza dell'apporto del Morassi quanto piuttosto ne esaltavano l'apporto nell'economia complessiva del lavoro ponendosi come gesto di garbo istituzionale a testimonianza, al contrario, dell'apprezzamento ricevuto.

1.5.3. - Il manifesto errore di valutazione che invece si evidenzia con riferimento alle attestazioni allegate sub 22, 23 e 25, risiede nel fatto che esse sono state valutate 0,50 cadauna, come se facessero riferimento ad un unico incarico (anche seguendo quello che appare il metro valutativo della Commissione) mentre in realtà, così come si apprende dalla loro piana disamina, esse contemplano, tutte, molteplici incarichi di talché si appalesa del tutto arbitraria la loro valutazione alla stregua di attestazioni che invece fanno riferimento ad un incarico soltanto.

A mero titolo esemplificativo si può prendere a riferimento l'attestazione allegata sub 22 in cui si fa rinvio a ben 9 distinti incarichi, ciascuno dei quali relativo ad una specifica sezione del portale istituzionale dell'ente e per ognuno dei quali il contributo del Morassi si fondava su un'attività di ideazione e progettazione che ne costituiva l'essenza prima, e risulta quindi manifestamente irragionevole considerare queste "attestazioni plurime" con un'aliquota di 0,50 al pari di quanto avvenuto per incarichi singoli portati avanti dal medesimo candidato con minore dispendio di energie, impegno e competenze.

L'accoglimento del presente motivo di ricorso determinerebbe un aumento del punteggio di 1,50 nella categoria formazione e di punti 4,50 sui titoli, per un totale di punti 6,00 sufficienti all'inserimento del ricorrente tra i vincitori.

II. - Violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso prot. GB/16994/10 (decreto n.317/2017) con riferimento all'errata valutazione del punteggio relativo alle "pubblicazioni". Eccesso di potere per manifesto

travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento, violazione della par condicio tra candidati ed ingiustizia manifesta.

2.1. - Una valutazione del tutto autonoma, anche in ragione dell'abnormità dell'illegittimità che ne deriva, merita invece la valutazione compiuta dalla Commissione in ordine alle pubblicazioni presentate dal Morassi in allegato alla propria domanda di partecipazione al concorso.

Si fa in particolare riferimento alle **pubblicazioni allegate sub 30, 32 e 34** alla citata domanda, che non sono state affatto oggetto di valutazione da parte della Commissione (pt. 0,00) in quanto, così come è dato apprendere dalla disamina della colonna "note" della scheda di valutazione, "manca il lavoro".

2.2. - Detta omessa valutazione da parte della Commissione, che ha significativamente ed irreversibilmente penalizzato la posizione del ricorrente negandogli la possibilità di ottenere ben ulteriori 3 punti in graduatoria, non ha alcuna ragione d'essere se solo si tiene conto che le pubblicazioni prodotte dal Morassi:

- i. sono state **tutte diffuse nell'ambito di riviste e pubblicazioni scientifiche edite dall'Istituto Superiore di Sanità**, ovvero dalla stessa amministrazione indicente la selezione;
- ii. sono state **tutte dichiarate conformi all'originale per mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.P.R. n.445/2000** acclusa alla domanda di ammissione al concorso;
- iii. sono state tutte correttamente e **specificatamente individuate dal ricorrente** affinché fossero identificabili in modo inequivoco, allegando a tal fine alla domanda:
 - la **copertina dell'opera** (in cui figura chiaramente riportato tra gli autori il nome e cognome del ricorrente);
 - il **frontespizio**;
 - il **colophon** che segue il frontespizio/chiude il volume riportando le informazioni essenziali sullo stampatore e sul luogo e la data di stampa;

- *il codice URL di pubblicazione della pubblicazione ovvero la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet e la sua accessibilità, sul sito dell'Istituto.*

2.3. - Ne consegue che l'omessa valutazione di dette pubblicazioni da parte della Commissione è affetta da un manifesto vizio di illogicità e genera, inoltre, una disparità di trattamento tra il ricorrente e gli altri candidati a cui invece è stata attribuita l'aliquota di punteggio relativa il medesimo item di valutazione, senza che possa a tal fine invocarsi, da parte dell'ISS, il contenuto dell'art.14 del bando di selezione - espressamente impugnato anch'esso col presente ricorso - che ove interpretato in senso escludente rispetto alla deduzione di cui al presente motivo si appalesa anch'esso manifestamente illegittimo.

Infatti, tenuto conto che tutte le pubblicazioni (segnatamente quelle oggetto di contestazione all. 30, 32 e 34) indicate specificatamente dal ricorrente risultano edite proprio dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, l'onere di allegazione dell'intera opera da parte del candidato e la sua omessa valutazione costituiscono un inutile ed illegittimo aggravio procedimentale, sanzionabile quale violazione dell'art.1, comma 2, della legge n.241/1990, oltretutto un conclamato vulnus del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa in seno alla quale non possono trovare spazio richieste all'indirizzo dei privati riguardanti atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione.

*Il Consiglio di Stato sul punto ha già avuto modo di precisare che: "...ai sensi dell'art. 43 del richiamato D.P.R. 445/2000 nel testo previgente, "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi **non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni"*** (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11/6/2013 n. 3231).

Ma v'è di più!

2.4. - Anche a voler accedere per un attimo all'illegitima opzione procedimentale in base alla quale un candidato sarebbe onerato a produrre ad un ente un copioso carteggio ai fini della valutazione dei relativi titoli, malgrado l'ente già lo detenga per esserne esso stesso diffusore e depositario (non risultando al tal fine sufficiente indicarne inequivocabilmente gli elementi identificativi), resta l'insuperabile censura dell'operato della Commissione in esito alla quale l'Organismo valutatore non avrebbe comunque potuto omettere completamente la valutazione (sulla base dei perspicui elementi forniti dal candidato in allegato alla domanda) senza avere preventivamente e correttamente azionato tutti gli istituti tipici del **soccorso istruttorio**, nel rispetto anche dei canoni di correttezza e buona fede che necessariamente connotano il "particolare contatto sociale" instaurato tra candidato e p.a. sulla base della domanda presentata ed i correlati obblighi di affidamento che ne derivano.

2.5. - A conferma delle deduzioni sopra rappresentate va riferito l'orientamento del Consiglio di Stato in esito al quale "Costituisce principio generale della materia concorsuale il fatto che **i titoli, di cui il candidato chiede la valutazione, siano da lui indicati nella domanda**, rappresentando tale elencazione un onere di diligenza minimo a lui richiesto e che implica che egli, anche in assenza di una specifica previsione del bando che lo imponga, debba **descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire alla Pubblica amministrazione di individuare, sulla base delle prescrizioni concorsuali, se essi rientrano o non in una delle categorie valutabili**; segue da ciò che, se tale onere è stato assolto, l'amministrazione, in caso di necessità, **attivi il c.d. soccorso istruttorio, allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della corretta attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis del concorso, risultando in caso contrario violato il principio della par condicio fra i concorrenti** (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 08/08/2016, n. 3540; Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 147 del 2015).

Né si dica che l'esercizio del soccorso istruttorio nei confronti del Morassi da parte della Commissione sarebbe stato lesivo della par condicio nei confronti degli altri concorrenti, non potendosi peraltro pretendere che l'Amministrazione si attivi per acquisire informazioni sui titoli posseduti dai candidati, in quanto la

specifica e puntuale indicazione delle pubblicazioni da parte del ricorrente nella propria domanda di concorso (cfr. tutti gli elementi identificativi sub 2.2.) avrebbe, al contrario, sicuramente imposto l'attivazione del soccorso istruttorio quale effettivo elemento di garanzia della par condicio tra concorrenti, altrimenti violata come nella fattispecie per cui oggi è causa.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e l'importo dovuto, ridotto della metà vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad Euro 325,00.

Roma, 30 marzo 2018.

Avv. Domenico Tomassetti

*

TESTO INTEGRALE MOTIVI AGGIUNTI:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - Sez. III[^] Quater

Ric. n.3997/2018

PER

Il Sig. Morassi Eugenio (C.F. MRS GNE 70D06 H501G), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Tomassetti (C.F. TMS DNC 66R20 H501L) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC (domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org) e fax (06/3220397), giusta delega estesa in calce al ricorso introduttivo

(ricorrente)

c o n t r o

l'Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

(amministrazione resistente)

e nei confronti

- della Sig.ra *Maria Estella Sansonetti*;
- della Sig.ra *Paola Rizza*;

(controinteressati)

MOTIVI AGGIUNTI

per l'annullamento del decreto n.465 del 20.4.2018, successivamente conosciuto, emesso dal Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, con il quale è stata nuovamente approvata la graduatoria di merito e dei vincitori della procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.166 (idoneo non vincitore), in sostituzione della precedente graduatoria riguardante la stessa procedura selettiva in precedenza approvata con decreto n.390 del 29.12.2017, già tempestivamente impugnato.

F A T T O

1.- Con ricorso del 30.3.2018, ritualmente notificato e depositato ed attualmente pendente innanzi a codesta Ecc.ma Sezione (ric. n.3997/2018), il Sig. Morassi Eugenio, premettendo di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Istituto Superiore di Sanità (anche solo "ISS") e di aver preso parte alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello nel profilo Collaboratore Tecnico, ha impugnato, reclamandone l'annullamento:

- iii. il decreto n.390 del 29.12.2017, successivamente conosciuto, emesso dal Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito della citata procedura selettiva, con la collocazione allora del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.171 (idoneo non vincitore);*
- iv. tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allora non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa:*
 - d) l'art.14 del bando di selezione nella parte in cui dispone che le pubblicazioni possano essere prodotte solo in originale, copia*

autenticata ovvero in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ove trattasi di pubblicazioni edite dal medesimo Istituto Superiore di Sanità;

- e) il verbale relativo alla seduta in cui la Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Generale n.182 del 6.12.2017 e ss.mm.ii., ha erroneamente valutato i titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, allo stato non conosciuto;*
- f) la scheda di valutazione dei titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità.*

2. - Il ricorrente affidava il gravame a due motivi di ricorso tendenti a porre in luce, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso prot. GB/16994/10 (decreto n.317/2017) sia con riferimento all'errata valutazione del punteggio relativo alla "Formazione" ed ai "Titoli" del Morassi, sia in relazione alle "Pubblicazioni", oltre alla violazione dell'obbligo di motivazione ed all'eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento, violazione della par condicio tra candidati ed ingiustizia manifesta.

3. - Durante il periodo di pendenza del citato gravame alcuni candidati della stessa procedura selettiva, la cui graduatoria finale è stata, come detto, oggetto di impugnativa, hanno presentato istanze di (ri)esame delle proprie posizioni a cui ha fatto seguito un ulteriore segmento di attività della Commissione esaminatrice che ha condotto ad una parziale rivisitazione della graduatoria stessa, che è stata nuovamente approvata con decreto n.465 del 20.4.2018 del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, in esito alla quale il Sig. Morassi Eugenio, pur registrando l'avanzamento della propria posizione dalla posizione n.171 alla posizione n.166, permane tra i candidati idonei non vincitori senza che siano stati minimamente emendati i vizi che

caratterizzavano la precedente attività valutativa della Commissione con riferimento alla posizione del ricorrente, che conserva quindi intatto ed inalterato il proprio interesse a ricorrere.

4. - E', pertanto, interesse del Morassi, anche al fine di non incorrere in alcuna decadenza processuale, impugnare il predetto decreto n.465 del 20.4.2018, con lo strumento dei motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I) Illegittimità derivata.

Con il decreto odiernamente impugnato, l'Istituto Superiore di Sanità ha in buona sostanza nuovamente approvato la graduatoria generale di merito e dei vincitori della procedura selettiva interna per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.166 (idoneo non vincitore), il tutto in sostituzione della precedente graduatoria riguardante la stessa procedura selettiva in precedenza approvata con decreto n.390 del 29.12.2017, già tempestivamente impugnato.

A ben vedere, come già rappresentato, la nuova graduatoria non va esente da mende, almeno per ciò che riguarda i vizi di legittimità sollevati dal Morassi con riferimento alla sua posizione nella graduatoria stessa col ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché essi possono dirsi ribaditi anche nel provvedimento odiernamente impugnato permanendo come superstiti anche all'esito della riedizione del potere da parte dell'ISS.

Ne consegue che lo stesso decreto, indipendentemente dalla sua portata effettivamente ed autonomamente lesiva della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, si manifesta comunque illegittimo per tutti i motivi già dedotti nel ricorso in particolare, che devono intendersi in questa sede integralmente trascritti e richiamati.

A ciò aggiungasi che, allo stato degli atti, non è dato sapere se, insieme ai candidati che hanno proposto istanza di riesame, siano state anche rivalutate tutte le altre posizioni dei candidati in graduatoria.

Ciò rileva in quanto, se nelle singole istanze di rivalutazione fossero contenute doglianze simili a quelle proposte dal ricorrente con riferimento alla sua posizione

nell'atto introduttivo del presente gravame, la rivalutazione esclusivamente dei candidati che hanno presentato apposita istanza determinerebbe una chiara disparità di trattamento e comunque una violazione del principio della par condicio.

Pertanto col presente atto si fa anche istanza istruttoria affinché codesto Ecc.mo TAR voglia ordinare all'Amministrazione il deposito di tutte le istanze di rivalutazione e dei verbali della Commissione in cui si dà atto della rivalutazione operata e delle modalità con le quali la stessa è stata effettuata.

P. Q. M.

Si chiede che codesto Ecc.mo TAR voglia:

in via istruttoria: *ordinare all'Amministrazione il deposito di tutte le istanze di rivalutazione e dei verbali della Commissione in cui si dà atto della rivalutazione operata e delle modalità con le quali la stessa è stata effettuata;*

nel merito: *accogliere il ricorso di cui in epigrafe anche alla stregua dei presenti motivi aggiunti, annullando, per l'effetto, anche il decreto odiernamente impugnato.*

Con vittoria di spese ed onorari.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore è indeterminabile.

Roma, 20 giugno 2018

Avv. Domenico Tomassetti

*

TESTO INTEGRALE ORDINANZA:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Eugenio Morassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Tomassetti in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 27;

contro

Istituto Superiore di Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maria Estella Sansonetti, Paola Rizza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto n.390 del 29.12.2017, successivamente conosciuto, emesso dal Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS
Per quanto riguarda i motivi aggiunti annullamento decreto n.465 del 20.4.2018 (nuova approvazione graduatoria di merito)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Superiore di Sanita'; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno indetto dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità) per le progressioni di livello relative ad altrettanti profili professionali. In particolare la parte resistente, per quanto riguarda il presente ricorso, ha previsto una procedura concorsuale per n.119 posti per il passaggio dal V° al IV° livello nel profilo Collaboratore Tecnico.

Il ricorrente è risultato graduato al 171° posto sui 119 messi a concorso, non utile alla promozione.

Avverso tale negativa determinazione il predetto ha reagito con ricorso giurisdizionale affidato a due motivi di gravame.

La p.a., a seguito dei rilievi dei concorrenti, tra cui l'attuale ricorrente, ha rimodulato il punteggio originariamente attribuito ed ha collocato il predetto al

166° posto, anche in questo caso, non utile alla promozione. Il ricorrente ha, quindi, impugnato tale nuova determinazione con ricorso per motivi aggiunti.

Con il ricorso giurisdizionale il ricorrente ha censurato, in buona sostanza, sia la violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso, che l'errata valutazione del punteggio relativo alla "Formazione", in uno con i "Titoli" assegnati al predetto, sia, infine, le "Pubblicazioni" prodotte dal ricorrente e non considerate dalla p.a.

Quest'ultimo ha, poi, contestato la violazione dell'obbligo di motivazione e l'eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento, violazione della par condicio tra candidati ed ingiustizia manifesta.

La p.a. si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito. Per la difesa erariale, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l'art. 133 del c.p.a., la competenza per le controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni- per il personale contrattualizzato è affidata al Giudice Ordinario.

La riportata tesi non è condivisibile. La questione oggetto del presente scrutinio riguarda un concorso interno per la progressione verticale che, a differenza di quelle orizzontali, prevede e richiede una procedura concorsuale con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo anche con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato. Ciò detto il ricorso è stato partecipato a due soli controinteressati per cui deve essere disposta la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nei confronti di tutti candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei termini che seguono. L'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto

steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso e dei motivi aggiunti, sul sito web istituzionale della resistente, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale della parte resistente dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate; 3) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti; 4) i nomi di tutti i controinteressati nei termini sopra indicati; 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alla resistente, in via telematica, la richiesta di pubblicazione, in uno con le indicazioni sopra indicate.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione :

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile; 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo agli atti di causa.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023.

Spese al definitivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

*

f) *Indicazione del numero dell'ordinanza del TAR che autorizza la notifica per pubblici proclami: TAR Lazio-Roma, Sezione Terza Quater, Ordinanza n. 4958/2023 Reg. Prov. Coll., che si allega alla presente;*

g) *Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso RG n. 3997/2018 nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."*

*

Roma 24 marzo 2023

Avv. Domenico Tomassetti

Firmato digitalmente da: TOMASSETTI
DOMENICO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 24/03/2023 14:58:59